

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: le novità in materia di compensazione

di Lucia Recchioni

Tra le numerose **novità** contenute nel Decreto fiscale (D.L. 124/2019) meritano sicuramente di essere richiamate le nuove disposizioni in materia di **compensazione dei crediti fiscali**.

L'[articolo 3 D.L. 124/2019](#), rubricato “**Contrasto alle indebite compensazioni**” interviene infatti sull'[articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il **credito** maturato nell'ambito delle **imposte dirette**, di importo superiore a **euro 5.000**, possa essere **utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**; i crediti di importo **inferiore a 5.000 euro**, invece, continuano a poter essere compensati sin dal **1° giorno successivo la chiusura del periodo d'imposta** (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, sin dal 1° gennaio) e **non richiedono l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione**.

Sebbene questa norma ricalchi sostanzialmente quanto già da tempo previsto ai fini Iva, non può essere ignorato che la **dichiarazione dei redditi e Irap** è presentata molto tempo dopo la **dichiarazione Iva**.

Questa novità si **coordina** poi con un'altra nuova previsione.

La stessa disposizione normativa prevede infatti, **per tutti i contribuenti**, l'obbligo di presentare il **modello F24 con compensazioni** mediante gli **strumenti telematici offerti dall'Agenzia delle entrate**.

Prima dell'intervento modificativo, invece, i **privati** erano obbligati ad utilizzare i **canali Entratel/Fisconline** solo nel caso di **compensazione totale** (c.d. “**F24 a zero**”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i **titolari di partita Iva** gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di **compensazione parziale**.

Tutte le compensazioni dei **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** dovranno invece “viaggiare” sui **canali Entratel/Fisconline**.

In questo modo, e considerato anche le nuove previsioni che richiedono la presentazione della dichiarazione prima della compensazione del credito, l'Agenzia delle entrate potrà, **ancor prima di effettuare le compensazioni, controllare l'effettiva spettanza del credito** e, laddove il

credito non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (eventualmente munita di visto di conformità), il **modello di pagamento F24** potrà essere oggetto di **scarto**.

Tra l'altro, con la stessa disposizione vengono previste rilevanti **sanzioni** in caso di indicazione, nel modello F24, di crediti **non utilizzabili in compensazione**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006](#) l'Agenzia delle entrate può **sospendere**, fino a **trenta giorni**, l'esecuzione delle **deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Il **Decreto fiscale** interviene su tale disciplina e prevede che, qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte **non utilizzabili in compensazione**, l'Agenzia delle entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applica la sanzione di cui all'[articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#) (**sanzione di 1.000 euro** per ciascuna delega non eseguita).

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha **trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti all'Agenzia delle entrate o procedere al pagamento** (senza tuttavia beneficiare di alcuna riduzione).

La disciplina sanzionatoria appena analizzata sarà applicabile alle **deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020**.

Seminario di specializzazione

ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)